Unità Territoriale di Ragusa

Automobile Club d'Italia Protocollo Entrata UPRG/0002642/21 Data 30/06/2021

DETERMINAZIONE N. 02 del 18.06.2021 Cod. Registro: UPRG

Determinazione integrativa alla determinazione n. 01 del 02/01/2019

IL RESPONSABILE UNITA' TERRITORIALE DI RAGUSA

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, come novellato dall'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n.120/2020 di conversione, con modificazione, del D.L. n.76/2020 (decreto semplificazioni).

Integrazione alla determina n. 01 del 02/01/2019 per la ripresa dei servizi di logistica, traslochi, facchinaggio, gestione archivi ed attività ausiliarie non effettuati nell'anno 2020 e parte del 2021 a causa delle disposizioni urgenti in materia di prevenzione e sicurezza contro il rischio di contagio da Covid-19.

Smart CIG n.Z3924A13E8

IL RESPONSABILE DI STRUTTURA

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art.27 del citato decreto legislativo ed, in particolare, gli articoli 7, 12, 14, 18 e 20;

VISTO il Regolamento di adeguamento ai principi di razionalizzazione e contenimento della spesa, ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013 n.125, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 14 dicembre 2016 e s.m.i.:

VISTI l'art.2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n.62, "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

VISTO il Codice di comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014 e modificato nella seduta del 22 luglio 2015;

VISTO il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017, del 25 luglio 2017 e del 8 aprile 2019;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2020/2022, redatto ai sensi dell'art.1, comma 2-bis della legge 6 novembre 2012, n.190 ed approvato dal Consiglio Generale dell'Ente con deliberazione del 23 gennaio 2020;

VISTO l'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, deliberato dal Consiglio Generale dell'Ente nella riunione del 26 marzo 2013, integrato con le modifiche deliberate nelle riunioni del 10 aprile e del 24 luglio 2013 e del 22 luglio 2015 che, tra le altre revisioni agli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche, ha istituito le funzioni di Direttore Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;



VISTI i provvedimenti prot. n. 4700 dell' 08/06/2017, n. 4813 del 12/06/2018, n. 4334 del 18/06/2019 e n.2192/21del 09/06/2021 con i quali il Direttore della Direzione Risorse Umane ha conferito alla sottoscritta, con decorrenza dal 15/06/2017 e scadenza 14/06/2022, l'incarico di Responsabile dell'Unità Territoriale di Ragusa;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art.13, comma 1, iett.o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n.419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008, in particolare, l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'art.7 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTO il budget annuale per l'anno 2021, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato dall'Assemblea dell'Ente nella seduta del 21 ottobre 2020;

VISTO il Budget di gestione per l'esercizio 2021, suddiviso per centri di responsabilità e conti di contabilità generale;


VISTA la determinazione del Segretario Generale n.3738 del 16 novembre 2020 che, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2021, ha stabilito in € 35.000,00 (€ 50.000,00 /€ 100.000,00 € 300.000,00) e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Funzionari Responsabili delle Unità Territoriali (Dirigenti di Direzioni Territoriali/Area Metropolitana / Direttori Compartimentali) possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti siano sottoposti all'autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell'importo di spesa a questi attribuito;

VISTO il decreto legislativo n.50/2016, "Codice dei contratti pubblici, di attuazione delle direttive 2014/23/UE, nonché di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, come implementato e modificato dal decreto legislativo n.56/2017, dalla Legge n.55/2019, di conversione, con modificazioni, del D.L. n.32/2019, dalla Legge n.120/2020, di conversione, con modificazioni del D.L. n.76/2020;

VISTO, in particolare, l'art.32, comma 2, secondo inciso, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i, il quale prevede che la stazione appaltante, per le procedure di cui all'art.36, comma 2, lett.a) e b), possa procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso, da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

VISTO l'art. 35 del Codice dei contratti pubblici, che ha recepito i Regolamenti (UE) 2019/1827, 1828, 1829, 1830, del 30 ottobre 2019 di modifica della direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardo alle soglie comunitarie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari, fissando e stabilendo, a decorrere dal 01.01.2020, la soglia in € 214.000,00, escluso IVA, quale limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di forniture e servizi affidati dagli enti pubblici;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art.35, comma 4 del Codice, il valore stimato degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è calcolato sull'importo totale massimo pagabile al netto dell'IVA all'appaltatore, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto;



VISTA la Determinazione ANAC n.5 del 6 novembre 2013 - Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture;

VISTO l'art.36, commi 1 e 2, del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., come novellato dall'art.1 comma 2 lett.a) della Legge n.120/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. n.76/2020 che prevede le modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art.35 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

VISTO l'art.1, comma 450 della Legge n.296/2006 e s.m.i., come modificato dal comma 130 dell'art.1 della Legge n.145/2018 il quale prevede che, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e fino alla soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1 del D.Lgs. n.165/2001, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della normativa di riferimento ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure

VISTO il Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012 ed in particolare gli articoli 9 e 10 in merito alle competenze in materia contrattuale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

VISTE le Linee Guida n.4 dell'ANAC di attuazione del D.Lgs.n.50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018, nonché al Decreto Legge 18 aprile 2019, n.32 convertito con legge 14 giugno n.55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 con delibera del Consiglio n.636 del 10 luglio 2019;


VISTI, in merito alla nomina e alle funzioni del responsabile del procedimento, gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i., l'art.31 del Codice dei contratti pubblici (*Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento*), nonché le Linee Guida n.3 "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni*", emanate dall'ANAC con determinazione n.1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n.1007 dell'11.10.2017;

VISTO l'art.12 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, il quale stabilisce che con la determinazione a contrattare o con apposito provvedimento, è nominato, per ciascun contratto, un Responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

VISTO l'art.42 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e l'art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge n.190/2012, relativi all'obbligo di astensione dall'incarico del Responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario per il contagio da Covid-19, attualmente prorogato al 31 luglio 2021;

VISTE le norme, le circolari e le ordinanze emanate in materia dalle Autorità competenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché le direttive del Ministro per la



pubblica amministrazione n.1 del 25.02.2020 e n.2 del 12.03.2020 che hanno previsto, tra le varie misure, il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa e con le quali sono state diramate prescrizioni per garantire la sicurezza ai dipendenti e a coloro che, a diverso titolo, operano o si trovano presso l'amministrazione;

VISTE la Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 in merito alle misure di contenimento e prevenzione della diffusione del Covid-19 e quelle che sono state successivamente emanate;

VISTO il Protocollo di regolazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro attualmente vigente siglato il 16 novembre 2020 tra l'Amministrazione e le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL Funzione Centrali 2016/2018, e delle contrattazioni decentrate siglate successivamente, aventi ad oggetto l'accordo territoriale integrativo del predetto Protocollo:

CONSIDERATO che in seguito al verificarsi del grave ed eccezionale evento legato all'emergenza Coronavirus, del tutto estraneo alla volontà di ciascun contraente, in ottemperanza ai Provvedimenti adottati dal Governo e dalle Autorità competenti, allo scopo di contenere e prevenire la diffusione della pandemia, è stata stabilita la temporanea sospensione o riduzione(dovuta anche alla chiusura fisica degli uffici) dei contratti per servizi compresi il facchinaggio e il trasporto per l'anno 2020 e parte del 2021;

CONSIDERATO che tale sospensione dovuta ad un evento grave ed eccezionale, del tutto estraneo alla volontà dei contraenti, ha causato uno squilibrio negoziale ed economico non indifferente alla società affidataria dei servizi;

DATO ATTO che il contratto per i servizi di logistica, traslochi, facchinaggio, gestione archivi ed attività ausiliarie presso questa U.T. stipulato con la ditta Traslocare srl, verrà a scadenza alla data del 31.12.2021, con un margine temporale, ritenuto al momento utile per lo svolgimento dei servizi sospesi nel 2020 e parte del 2021;

CONSIDERATA dell'evolversi della situazione emergenziale e della normativa in vigore che prevede un allentamento delle restrizioni legate alla pandemia, nonostante il perdurare dello stato di emergenza epidemiologica sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso al Covid-19.

DATO che la ditta Traslocare srl si è resa disponibile alla ripresa dell'attività, fermo restando che nell'esecuzione dei servizi la stessa continui ad attenersi al rispetto di tutte le misure previste dalla normativa vigente in materia di contenimento della diffusione del Covid 19:

RITENUTO di assumere la responsabilità del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 31 del Codice dei contratti pubblici;

VISTO che l'importo residuo di € 4.200,00 oltre IVA, previsto nella determina n. 01 del 02/01/2019 per gli anni 2019 e 2020 , non è stato interamente utilizzato, a causa della temporanea sospensione o riduzione dei contratti per servizi, compresi il facchinaggio e il trasporto, nell'anno 2020 e parte del 2021, si è conseguito un risparmio totale di € 3.150,00;

CONSIDERANDO che il corrispettivo per l'intero affidamento (dal 01.01.2019 al 31.12.2021) ammontava ad € 8.500,00, considerato il risparmio di € 3.150,00 conseguito per mancato utilizzo negli anni 2019 e 2020, considerato l'importo ancora non utilizzato per l'anno 2021, rimane a disposizione un importo totale € 4.050,00 che potrà essere utilizzato, con la presente determina, per i servizi che verranno richiesti nel restante anno 2021;



PRESO ATTO che la Ditta risulta regolarmente iscritta nel registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio per le attività in argomento, essere in possesso del DURC attestante la regolarità degli oneri contributivi e previdenziali e non risultano a suo carico annotazioni nel Casellario Informatico tenuto presso l'Osservatorio dell'ANAC;

ESPOSTO che, in considerazione delle condizioni di svolgimento del servizio, non sussistono rischi di natura interferenziale in conformità a quanto previsto dall'art.26, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 81/2008;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 ed, in particolare l'art. 3, relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari e il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. relativo agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

PRESO ATTO che i costi della sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, D.Lgs n. 50/2016, sono stati calcolati in € 500,00 mentre gli oneri per la sicurezza in € 100,00;

DATO ATTO che, trattandosi di integrazione alla determina n.01 del 02/01/2019 della quale si richiamano le stesse garanzie e condizioni della Trattativa Diretta n.751971 stipulata sul MEPA in data 21/12/2018, resta invariato lo Smart CIG che è il n.Z3924A13E8;

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di copertura budget dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio dell'Ente;

DETERMINA

Sulla base di quanto evidenziato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, di autorizzare la ripresa dei servizi di logistica, traslochi, facchinaggio, gestione archivi ed attività ausiliarie non effettuati nell'anno 2020 e parte del 2021 a causa delle disposizioni urgenti in materia di prevenzione e sicurezza contro il rischio di contagio da Covid-19, con la Ditta TRASLOCARE SRL per il periodo restante fino al 31.12.2021 e verso il corrispettivo complessivo di € 4.050,00 oltre IVA.

Di dare atto che i costi della sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, D.Lgs n. 50/2016, sono stati calcolati in € 500,00 mentre gli oneri per la sicurezza in € 100,00;

La suddetta spesa di € 4.050,00 + IVA verrà contabilizzata sul conto di costo n. 410727002-Facchinaggio per € 3.050,00 e sul conto 410727003 Trasporti per € 1.000,00, a valere sul budget di gestione assegnato per l'esercizio finanziario 2021 all'Unità Territoriale di Ragusa, quale Unità Organizzativa Gestore 473, C.d.R. 4731.

Si dà atto che la Ditta risulta regolarmente iscritta nel registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio per le attività in argomento, essere in possesso del DURC attestante la regolarità degli oneri contributivi e previdenziali e che non risultano a suo carico annotazioni dal Casellario Informatico tenuto presso l'Osservatorio dell'ANAC.

Si dà atto che il pagamento delle singole fatture sarà subordinato all'acquisizione con modalità informatica del DURC regolare.

Il pagamento del servizio verrà effettuato con le modalità di cui alla art.3 della Legge n.136/2010



e, precisamente, tramite bonifico su conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico.

Il numero di Smart CIG dall'ANAC alla presente procedura è il Z3924A13E8.

Le funzioni di Responsabile del procedimento di cui all'art.31 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., sono svolte dalla sottoscritta, Antonietta Fontana.

Del presente provvedimento darà data pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente" – "Bandi di gara e contratti", in conformità alla normativa vigente.

F.to

Il Responsabile dell'Unità Territoriale ACI di Ragusa (Antonietta Fontana)